



Città di
Vicenza

Regolamento della Consulta delle persone straniere, migranti e apolidi del Comune di Vicenza

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 120 del 27 novembre 2025

INDICE

Art. 1– Istituzione

Art. 2 – Finalità e funzioni

Art. 3 – Composizione e struttura di funzionamento

Art. 4 – Convocazioni e validità delle sedute

Art. 5 – Decadenza o cessazione

Art. 6 – Mezzi

Art. 7 – Durata in carica

Art. 1 – Istituzione

1. In accordo con quanto previsto dalla “Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale”, adottata dal Consiglio d'Europa il 5 febbraio 1992, ratificata dall'Italia con la Legge 8 marzo 1994 n. 203, dal D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali), art. 8, comma 5, dal D.Lgs. 286/98 e s.m.i., nonché dall'art. 13 comma 1 lett. d) e dall'art. 26 commi 1, 2 e 3 dello Statuto del Comune di Vicenza, è istituita la Consulta Comunale delle persone straniere, migranti e apolidi residenti nella città di Vicenza (di seguito nel testo “Consulta”).
2. La Consulta si ispira ai principi fondanti della Repubblica Italiana e alla piena condivisione dei valori espressi nella Costituzione Italiana, con particolare riferimento alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, alle libertà democratiche, al pluralismo e agli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 2 – Finalità e funzioni

1. La Consulta è un organo consultivo del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari.
2. La Consulta viene interpellata e può esprimere parere preventivo non vincolante, laddove un atto dell'Amministrazione (Delibere di Giunta o di Consiglio Comunale) interessi in modo specifico e diretto tematiche relative alla competenza della Consulta.
3. La Consulta è organo consultivo della quinta Commissione consiliare “Diritti e Pari Opportunità”, la quale può disporre l'audizione dei rappresentanti della Consulta quando tratti tematiche che riguardano le persone straniere, migranti e apolidi.
4. La Consulta dà attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri e degli apolidi nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna, dell'uomo, dei bambini e dei giovani, la cultura multietnica della pace e della democrazia.

A tal fine:

- a) favorisce l'incontro ed il dialogo fra persone portatrici di culture diverse;
- b) tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale sui temi che riguardano la vita delle comunità straniere per realizzare la piena inclusione delle persone straniere, migranti e apolidi nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi pubblici e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione stessa;
- c) rappresenta agli Organi Istituzionali dell'Amministrazione Comunale, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, le problematiche relative all'inserimento sociale, economico e culturale delle persone straniere, migranti e apolidi, affinché i suddetti Organi Istituzionali se ne prendano carico o se ne facciano interpreti e sostenitori presso gli enti competenti diversi dall'Amministrazione Comunale;
- d) assume iniziative finalizzate a prevenire o rimuovere ogni forma di razzismo, di xenofobia, di discriminazione o di isolamento etnico e sociale nei confronti delle persone straniere, migranti e apolidi e a favorire la loro piena partecipazione alla vita pubblica;
- e) si adopera, in collaborazione con le istituzioni, con esperti e con le associazioni del Terzo Settore, per favorire la formazione dei propri membri nei vari ambiti di competenza, su materie costituzionali e sul funzionamento delle Autonomie Locali, ai fini di agevolare la loro partecipazione attiva alla vita politica e amministrativa della città e per favorire la conoscenza da parte delle persone straniere, migranti e apolidi, singoli e associati, delle normative e delle prassi che li riguardano, quali ad esempio il soggiorno, la residenza, l'occupazione lavorativa, l'assistenza sociale e sanitaria, l'istruzione, la formazione professionale, l'accesso all'edilizia abitativa agevolata e la

fruizione dei servizi pubblici, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente, attraverso strumenti adeguati quali sportelli informativi, pagine web, incontri dedicati, ecc.;

- f) promuove e favorisce, anche di concerto con gli Organi Istituzionali competenti, iniziative di carattere culturale finalizzate alla conoscenza, al rispetto e alla valorizzazione reciproca delle comunità straniere e di quella locale;
- g) coopera con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e con altre realtà impegnate sul tema, per favorire l'inserimento attivo dei minorenni di origine straniera nelle scuole cittadine e nel tessuto sociale;
- h) raccoglie informazioni e proposte per migliorare il benessere e l'integrazione delle giovani generazioni, organizza iniziative di sensibilizzazione su temi come la scuola e il lavoro, e collabora con istituzioni e associazioni per definire politiche più efficaci, che garantiscano un protagonismo attivo dei e delle giovani stranieri/e, migranti e apolidi.

Art.3 – Composizione e struttura di funzionamento

1. La Consulta è composta da:
 - a) il Sindaco o suo delegato, che assume il ruolo di Presidente;
 - b) Le associazioni che rappresentano le comunità straniere residenti in città e ne promuovono attivamente l'integrazione. Le associazioni devono essere regolarmente costituite, non prevedere alcuno scopo di lucro, essere attive nel territorio comunale e non devono essere costituite come partiti o movimenti politici. L'organo direttivo delle associazioni deve essere composto per almeno due terzi da persone straniere, migranti o apolidi.
2. All'insediamento di ogni nuova amministrazione comunale viene pubblicato, a cura del Settore competente, un avviso per la presentazione delle richieste di partecipazione alla Consulta.
3. Al fine di assicurare la massima partecipazione, l'avviso di cui al punto precedente, può essere pubblicato più volte nell'arco temporale del mandato amministrativo, con termine di scadenza non oltre sei mesi antecedenti la scadenza del mandato del Consiglio Comunale.
4. Entro 30 giorni dall'approvazione dell'elenco delle associazioni ammesse a fare parte della Consulta, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 2, il Sindaco o suo delegato provvede a convocare e presiedere la prima seduta della Consulta.
5. Ogni associazione partecipa alla Consulta con un proprio rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente che interviene in caso di impedimento del primo.
6. Possono essere nominati rappresentanti delle associazioni all'interno della Consulta i cittadini e le cittadine stranieri/e, i cittadini e le cittadine con background migratorio che abbiano acquisito la cittadinanza italiana, o abbiano doppia cittadinanza, e gli apolidi, regolarmente residenti nel Comune di Vicenza.
7. I membri della Consulta prestano gratuitamente la propria opera.
8. La Consulta, con votazione palese e a maggioranza semplice dei presenti, durante la prima seduta, elegge al proprio interno tra i membri il Vicepresidente, che svolge le funzioni del Presidente in caso d'impedimento o assenza di questi.
9. Il Vicepresidente della Consulta ha diritto di partecipare alle sedute pubbliche del Consiglio comunale, senza diritto di voto. Il presidente del Consiglio Comunale, su richiesta dell'Assessore competente per materia, può autorizzare eventuali interventi, determinando anche la durata massima degli stessi, qualora oggetto di trattazione siano tematiche attinenti le competenze della Consulta.

Art. 4 – Convocazioni e validità delle sedute

1. La Consulta è convocata dal Presidente, che ne stabilisce e firma l'ordine del giorno, o su richiesta di un quarto dei suoi membri.
2. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno.
3. Le sedute sono verbalizzate da un membro della Consulta appositamente individuato dal Presidente.
4. Le sedute della Consulta sono pubbliche e della sua convocazione deve essere data tempestiva e adeguata informazione, sia con comunicazione all'Amministrazione Comunale, sia tramite la pagina dedicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza.
5. Le sedute della Consulta sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti, eventuali decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Eventuali decisioni approvate dalla Consulta possono essere presentate ai competenti organi del Comune di Vicenza, pur risultando non vincolanti.

Art. 5 – Decadenza o cessazione

1. Le associazioni non sono più considerate membri della Consulta per:
 - a) decadenza, a seguito di n. 3 assenze non giustificate del proprio rappresentante o suo delegato nell'arco di un anno solare. La giustificazione delle assenze deve essere resa per iscritto.
 - b) dimissioni o cessazione della vita dell'associazione, comunicate per iscritto al Presidente della Consulta che vengono esaminate nella prima seduta successiva alla presentazione e divengono efficaci con la presa d'atto da parte della Consulta.

Art. 6 – Mezzi

1. La Consulta si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per lo svolgimento della normale attività, dei locali eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Durata in carica

1. La Consulta resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale e opera in regime di "prorogatio" fino alla sua ricostituzione.
2. La Consulta deve essere rinnovata entro sei mesi, salvo cause di forza maggiore, secondo le modalità previste dal precedente art. 3.